



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione

n. **613** del **21 LUG 2015**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Franco La Civita)

ALLEGATO n. 2

ARTT. 29, 30 e 31 DELLA L.R. 30 OTTOBRE 2009, N. 23 - "DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE PER GLI AIUTI ALLA CREAZIONE D'IMPRESA O START - UP "

Art. 1 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. Le Associazioni regionali di categoria artigiane possono presentare alla competente Struttura della Giunta Regionale, dal 1/03 al 31/12 di ogni anno, ai sensi di quanto previsto negli artt. 29 e 30 della legge regionale, progetti per l'attuazione di iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa o start - up.
2. Le Associazioni di categoria, contestualmente alla presentazione dei progetti, richiedono il contributo regionale per ogni progetto.
3. Il progetto è accompagnato dalla richiesta di contributo da parte dell'aspirante imprenditore artigiano, corredata dal quadro delle spese per le operazioni di nascita e di dotazione di nuova impresa, con le correlate voci di costo.
4. Ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalle presenti Disposizioni di attuazione fanno fede la data e l'orario postale di invio della domanda per raccomandata.
5. Può essere presentata, nell'anno solare, una sola domanda da parte di ciascun aspirante imprenditore artigiano.

Art. 2 - Creazione di nuova impresa o start - up

1. I progetti presentati per l'attuazione di iniziative intese a favorire la nascita di nuova imprenditorialità e la crescita occupazionale sono rivolti a soggetti che intendono iniziare un'attività imprenditoriale artigianale e sono mirati a favorire la formazione di imprenditori.
2. Per nuova impresa si intende l'impresa costituita nel corso dell'anno in cui l'aspirante imprenditore artigiano ha richiesto il contributo per la medesima impresa.

Art. 3 - Contenuti dei progetti

1. I progetti presentati per la creazione di nuova impresa o start - up devono contenere i seguenti elementi:
 - a) Promozione ed orientamento dell'imprenditorialità;
 - b) Assistenza alla costituzione dell'impresa, anche attraverso la predisposizione di specifici percorsi formativi, la redazione del business plan e l'elaborazione delle domande di accesso alle agevolazioni;
 - c) Attività di tutoraggio e accompagnamento per il primo anno di vita dell'impresa con la predisposizione di servizi di consulenza;
 - d) Monitoraggio.
2. I servizi attivabili in relazione alla promozione ed orientamento dell'imprenditorialità sono i seguenti:
 - accoglienza ed informazioni preliminari;
 - consulenza societaria per l'individuazione della forma giuridica più idonea;
 - consulenza finanziaria per il reperimento delle fonti di finanziamento;
 - consulenza amministrativa e contabile per lo start - up;
 - opportunità di mercato, innovazione ed internazionalizzazione.
3. La fase di assistenza alla costituzione dell'impresa, alla redazione del business plan ed alla elaborazione delle domande di accesso alle agevolazioni prevede attività di orientamento, formazione ed accompagnamento/affiancamento, gestite dalle Associazioni di categoria



artigiane, al fine di favorire l'acquisizione di conoscenze e competenze di base per gestire l'impresa.

4. L'attività di tutoraggio e accompagnamento per il primo anno di vita dell'impresa prevede l'accompagnamento per il nuovo imprenditore durante il primo anno di attività da parte di un tutor, figura professionale che assicura le funzioni di coordinamento ed interrelazione con le figure professionali che intervengono nel processo di creazione d'impresa (credito, fisco, ambiente, progettazione d'impresa, legislazione di settore, contabilità etc.).
5. Il contenuto dei progetti è integrato dalle richieste di contributo da parte degli aspiranti imprenditori artigiani, corredate dal quadro delle spese per le operazioni di nascita e di dotazione di nuova impresa, con le correlate voci di costo.
6. I progetti devono essere corredate di tempistica di realizzazione e quadro economico dettagliato dei costi.

Art. 4 - Concessione ed erogazione dei contributi e rendicontazione di spesa

1. La competente Struttura della Giunta Regionale, con proprio atto, accerta, ai fini dell'accoglimento della domanda, il ricorrere delle condizioni ed i contenuti dei progetti, così come rispettivamente disciplinati ai precedenti artt. 2 e 3.
2. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa, la competente Struttura assegna un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della stessa, decorso inutilmente il quale la richiesta di contributo è esclusa.
3. La competente Struttura procede a determinare l'elenco dei progetti accolti sulla base dell'ordine cronologico di invio delle domande di contributo.
4. I contributi sono concessi nella misura percentuale del 60% delle spese effettivamente sostenute per il progetto, con un massimo di € 15.000,00 per ogni creazione d'impresa realizzata.
5. I contributi concessi sono così suddivisi:
 - 1) 15% in favore dell'Associazione di categoria artigiana a fronte delle spese sostenute per i servizi di assistenza tecnica .
 - 2) 85% in favore del nuovo imprenditore a fronte delle spese sostenute per le voci di seguito riportate:
 - spese notarili connesse alla costituzione dell'impresa;
 - spese di acquisto di attrezzature, strumentazioni e macchinari nuovi, ivi compresi l'installazione, gli allacciamenti e le opere murarie strettamente necessari.
6. Il contributo è erogato sulla base di relazione delle Associazioni di categoria artigiane che attestano il raggiungimento degli obiettivi prefissati e di presentazione di rendicontazione finanziaria e documentazione giustificativa di spesa fiscalmente valida relativamente a tutto il progetto.
7. Il contributo può essere erogato nella misura percentuale del 40% del finanziamento pubblico, a titolo di anticipazione, su richiesta e presentazione del preventivo di spesa. Il restante 60% del contributo regionale è erogato a congruaggio, su presentazione di relazione dell'Associazione di categoria artigiana che attesti il raggiungimento degli obiettivi prefissati, di rendicontazione finanziaria e di documentazione giustificativa di spesa fiscalmente valida relativamente a tutto il progetto.
8. In caso, a seguito del finanziamento di uno o più progetti, residuino risorse insufficienti per finanziare interamente un ulteriore progetto collocato di seguito nell'elenco di cui al precedente comma 3, quest'ultimo sarà ammesso a contributo in base alla disponibilità residua, fatta salva la disposizione dell'integrazione del contributo stesso ai sensi del successivo comma 8.
9. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per soddisfare tutte le richieste risultate accolte, le domande stesse, in caso di stanziamento di nuove risorse, saranno finanziate nel rispetto dell'elenco di cui al precedente comma 3.

Art. 5 - Casi di revoca e decurtazione dei contributi

1. I contributi regionali sono revocati e si procede al recupero delle somme erogate nel caso di non sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge o di perdita successiva dei requisiti o di mancato raggiungimento degli obiettivi.
2. I contributi concessi sono decurtati proporzionalmente in caso di realizzazione parziale del progetto, adeguatamente motivata, in presenza di elementi che consentano di rinviare la realizzazione del progetto non oltre l'esercizio successivo.

Art. 6 Monitoraggio

1. Le Associazioni di categoria artigiane sono tenute a fornire, di regola con cadenza semestrale e comunque a richiesta, informazioni al competente Servizio Sviluppo dell'Artigianato della Direzione Sviluppo Economico della Giunta Regionale per consentire il monitoraggio dei progetti attivati.

Art. 7 Attività di istruttoria e di erogazione dei contributi

1. L'attività di istruttoria e di erogazione dei contributi di cui agli artt. 29 e 30 può essere delegata a società o ente strumentale regionale, secondo le previsioni di cui all'art. 33 della legge regionale.

Art. 8 Clausola "de minimis" e cumulabilità

1. Gli incentivi previsti dal presente Atto sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", per cui l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Art. 9 Norma finale

1. Con determinazione dirigenziale possono essere assunte ulteriori disposizioni ai fini dell'applicazione degli art. 29, 30, 31 e 33 della legge regionale e del presente atto.



GIUNTA REGIONALE DELL'AQUILA / / /
SERVIZIO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO
La presente copia, composta di
N° 3 fasciati, è conforme
all'originale esibito presso que-
sto servizio.
Pescara, il 30-06-2015

Il Funzionario

[Handwritten signature]